

Pisa, lì 8 marzo 2017

A: Direzione Finanze
SEDE

Prot. n.

Oggetto: Regolamento Generale delle Entrate – Anno 2017 - Trasmissione bozza modifiche ed integrazioni.

Il Regolamento Generale delle Entrate del Comune di Pisa è lo strumento fondamentale teso a disciplinare la gestione e la riscossione delle entrate, anche tributarie, dell'Ente nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

Le norme del presente Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo dei tributi e delle entrate non tributarie, nel rispetto dei principi generali di equità, chiarezza, semplicità, certezza, efficacia, economicità, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente.

Si configura dunque come uno strumento normativo ma soprattutto operativo importante e, al fine di renderlo sempre più aderente alle necessità dell'Ente, si è sentita la necessità, con questa proposta di deliberazione, di operare una revisione di alcuni articoli del regolamento.

Vediamo nel dettaglio le modifiche introdotte:

Articolo 21 – Gestione e riscossione delle entrate

Viene eliminato il comma 3, ripetitivo rispetto a quanto già enunciato al precedente comma 2.

Articolo 23 – Modalità di pagamento dei tributi e delle altre entrate comunali

Il comma 2 è stato modificato al fine di non vincolare l'Ente con una modalità di pagamento e con canali di pagamento, soprattutto quelli telematici, che possono cambiare nel tempo. Viene sostituito, per questa ragione, con una dizione più generica ed elastica: "Per le entrate le cui attività di riscossione sono affidate alla Società Entrate Pisa S.p.A. ai sensi del precedente art. 21, per le quali non esistono regolamenti specifici o gli specifici regolamenti non disciplinano le modalità di riscossione, il pagamento da parte del debitore può avvenire attraverso i canali di pagamento, anche telematici, offerti dal sistema bancario e postale, pubblicati sul sito



Direzione

istituzionale della Società Entrate Pisa S.p.A. nonché indicati negli atti di riscossione inviati al debitore”.

Analoga norma, là dove presente, viene introdotta anche nei singoli regolamenti di entrata in corso di approvazione (imposta di soggiorno, cosap e cimp).

Art. 27 – Rateazione

Al comma 12 è stato aggiunto un inciso: oltre al caso di mancato pagamento di tre rate, anche nel caso del mancato pagamento di una delle ultime tre rate, alle previste scadenze, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e l'intero importo residuo è riscuotibile in unica soluzione, maggiorato delle spese di riscossione. Lasciando invariata la previgente previsione regolamentare, non era infatti applicabile la decadenza dal piano di rateo in caso di mancato pagamento da parte del debitore delle ultime rate di un piano.

Art. 27-bis – Costituzione di garanzia in caso di rateazione

All'articolo in oggetto è stato aggiunto il seguente comma 4:

“In alternativa alle garanzie di cui ai commi precedenti, i crediti tributari delle imprese di importi superiori ad Euro 50.000,00 possono essere garantiti tramite la costituzione di un pegno non possessorio, ai sensi dell'art. 1 del D.L. 59/2016, convertito dalla Legge 119/2016, i cui oneri sono interamente a carico del debitore.”

Si è ritenuto, con questo comma, opportuno suggerire l'introduzione di una nuova forma di garanzia, connotata dai caratteri della specialità rispetto alla figura generale del pegno e della settorialità, in quanto limitata ai crediti inerenti all'esercizio dell'impresa. Si è notata infatti, nell'ultimo periodo, una crescente difficoltà, per i debitori che desiderano accedere a forme di rateizzazione per il rientro dai propri debiti, ad ottenere dagli istituti di credito polizze fideiussorie a garanzia.

Il regolamento attualmente in vigore prevede infatti che per debiti superiori a 25.000,00 euro la rateazione è concessa subordinatamente alla presentazione di apposita fideiussoria bancaria o polizza assicurativa, rilasciata esclusivamente da banca o impresa assicurativa abilitata, che preveda espressamente una serie di clausole a garanzia dei crediti vantati dall'ente.

In alternativa alla predetta garanzia i crediti di importi superiori ad Euro 100.000,00 possono essere garantiti, ex art. 2821 e seguenti del Codice Civile, anche tramite ipoteca volontaria di primo grado, per un importo pari al doppio delle somme ingiunte, su beni immobili non gravati da formalità pregiudizievoli e di proprietà del debitore o di terzi garanti.



Direzione

L'art. 1 del D.L. 59/2016, convertito dalla Legge 119/2016, ha introdotto, al fine di agevolare l'attività di impresa e le forme di recupero del credito, questa nuova forma di garanzia. Si tratta in sostanza di una garanzia speciale, inerente esclusivamente all'impresa sia per i crediti garantiti che per i beni oggetto di pegno non possessorio. Le imprese possono costituire un pegno non possessorio per garantire i crediti loro concessi determinati o determinabili e inerenti l'esercizio di impresa (connotazione oggettiva e soggettiva). Non possono essere personali dell'imprenditore o di una diversa impresa. La caratteristica è la mancanza di spossessamento; può essere costituito sui beni mobili destinati all'esercizio dell'impresa esistenti o futuri, determinati o determinabili non registrati. Il contratto deve essere scritto a pena di nullità ed è necessaria una forma di pubblicità costitutiva, si costituisce cioè esclusivamente con la trascrizione in un registro informatizzato costituito presso l'Agenzia delle Entrate. Dalla data di iscrizione il pegno prende grado ed è opponibile ai terzi nelle procedure concorsuali.

Il comma in oggetto prevede che tutte le spese inerenti la costituzione del pegno sono interamente a carico del debitore.

Il direttore

dott. Claudio Grossi